

VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' GEOMORFOLOGICA EX ART.13 LEGGE 2-2-1974 N.64 DELLE PREVISIONI DI PIANO DEI PROGETTI DI VARIANTE URBANISTICA NELLA REGIONE SICILIANA



A norma dell'art. 13 della Legge 2-2-1974 n.64 in tutti i Comuni ricadenti in aree dichiarate sismiche o negli abitati da consolidare come individuati dall'art. 2 della stessa L. 64/74, gli strumenti urbanistici generali o particolareggiati e le loro varianti devono essere sottoposti alla verifica della compatibilità delle rispettive previsioni da parte degli **Uffici del Genio Civile** competenti, "prima" della delibera di adozione.

In Sicilia sono solo 35 i comuni non sismici e di questi ben 14 sono soggetti alla L. 64/74 in virtù del disposto dell'art. 2 di detta legge come richiamato dal predetto art.13; pertanto, solo per 21 comuni siciliani non è prescritta la verifica preliminare delle previsioni urbanistiche in sede di P.R.G. e/o piani particolareggiati o **varianti urbanistiche**.

Tab.1 – Elenco comuni siciliani non sismici suddivisi per provincia di appartenenza

TRAPANI	AGRIGENTO	CALTANISSETTA	ENNA
Pantelleria	Camagra	Acquaviva Platani	Barrafranca
	Campobello Di Licata	Bompensiare	Pietraperzia
	Canicattì	Butera ***	
	Castrofilippo	Caltanissetta ***	
	Comitini	Campofranco ***	
	Favara	Delia	
	Grotte	Maria Coppi	
	Lampedusa e Linosa	Mazzafrano ***	
	Licata	Milena ***	
	Naro	Montedoro	
	Racalmuto **	Mussomeli ***	
	Ravanusa **	Resuttano ***	
		Plesci	
		S.Cataldo ***	
		S.Caterina Villarmosa ***	
		Serradifalco	
		Sommatino	
		Sutera ***	
		Vallelunga Pratameno ***	
		Villalba	

*** Comuni soggetti alla L.64/74 perché soggetto a consolidamento/trasferimento (n. 14)

Per quel che riguarda le varianti urbanistiche esse sono generalmente legate a sopravvenute esigenze rispetto alle previsioni e/o programmazioni espresse dai vigenti P.R.G. e sono essenzialmente riconducibili a due distinte tipologie: a) **varianti ordinarie**; b) **varianti speciali**.

Le varianti ordinarie costituiscono uno strumento progettuale in grado di apportare modifiche più o meno profonde ed estese al P.R.G. vigente; le procedure relative a dette varianti seguono quelle "normali" del P.R.G. e sono essenzialmente regolate dalla L.R. 71/78 e dalla L.R. 15/91.

Le varianti "speciali", invece, riguardano per lo più aree di piano molto ristrette e sono in genere legate a singole opere e/o locali interventi di programmazione, venendo, altresì, regolata da particolari norme a volte anche deroganti le normali procedure previste per il P.R.G.

Tra le varianti speciali si annoverano (vedi anche Circ. ARTA 3 febbraio 1992, n. 1):

- 1) quelle riguardanti i **servizi pubblici** ex art. 1, comma 5° della L. 3 gennaio 1978 n. 1,
- 2) **impianti di depurazione** ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27;
- 3) **edilizia scolastica** ai sensi dell'art. 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412;
- 4) edilizia degli **istituti di prevenzione e di pena** ex art. 6 della L. 12/12/1971, n. 1133;
- 5) quelle relative a **progetti di enti sovracomunali** di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91 riguardanti opere di "**rilevante interesse pubblico**" di competenza di enti pubblici "istituzionalmente competenti" anche diversi dallo Stato o dalla Regione
- 6) quelle relative a Patti territoriali o altri strumenti di programmazione negoziata.

Per tali varianti, vengono spesso indicate procedure di approvazione più snelle rispetto a quelle riguardanti le varianti ordinarie anche in deroga alle vigenti norme ed in relazione a ciò si verifica di frequente che Amministrazioni Locali, interpretando in modo banalmente letterale le norme sopra indicate relative a dette varianti "speciali", ritengono superate anche talune prescrizioni normative quali la necessità di supportare tali varianti con idonei studi geologici e/o la necessità di sottoporre tali progetti di variante alla preliminare verifica da parte del competente Ufficio del Genio Civile ai sensi dell'art.13 della L. 64/74, approvando, quindi, detti progetti in variante in assenza del predetto visto del Genio Civile e/o senza adeguati studi geologici preliminari.

Appare evidente che nell'ambito dell'iter di approvazione di progetti in variante, né il dettato dell'art.13 della L.64/74 né le norme della **circolare A.R.T.A. n.2222 del 31-01-1995** possano essere derogate e che, quindi, anche le "varianti speciali" sono soggette alla redazione degli studi geologici ed alla loro preliminare verifica da parte degli Uffici del Genio Civile quando ricadenti in territori dichiarati sismici o soggetti a consolidamento o trasferimento dell'abitato di cui all'**art.2 della Legge 2-2-1974 n.64**.

Su tale argomento si è più volte espresso il **Consiglio di Giustizia Amministrativa** regionale (**C.G.A. sez. Giurisdizionale 220 / 20-12-1998**) e il **Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R. Catania sez.I 2351 - 24-10-1994)** che hanno dichiarato la nullità delle adozioni effettuate in mancanza e/o prima dell'ottenimento del visto ex art.13 L. 64/74 da parte dell'Ufficio del Genio Civile.

I contenuti degli studi geologici da redigere a supporto dei piani urbanistici in variante sono stati dettati dalla circolare **A.R.T.A. 2222/95** cui si dovrà fare, quindi, riferimento sino alla adozione di nuove norme in merito, a tali contenuti dovranno evidentemente aggiungersi quelli previsti al **punto H del D.M.LL.PP. 11.03.1988** recante le norme tecniche di attuazione della L.64/74.

A tal fine si sottolinea che ai sensi del **punto B.5 del predetto D.M.LL.PP.11.03.1988 la relazione geologica è sempre prescritta** per i progetti di cui al punto H, tra cui è annoverata la redazione di piani urbanistici (vedi punto H.1) e la relazione geotecnica, anch'essa sempre obbligatoria, dovrà conseguentemente soddisfare i criteri e le condizioni indicate al punto H.2 del già citato D.M.

Poiché la norma stabilisce con chiarezza che "la caratterizzazione geologica e la ricostruzione geologica devono essere reciprocamente coerenti" e che "la relazione geotecnica deve fare esplicito riferimento alla relazione geologica e viceversa" si deduce che "anche" le norme tecniche di attuazione della L.64/74 e non solo, quindi, la normativa urbanistica regionale, prevedono senza derogabilità alcuna l'esecuzione di "studi specifici" a supporto dei piani urbanistici; pertanto, non risulta possibile fare riferimento a "generici precedenti studi disponibili" che non siano esattamente mirati ed adeguati al **piano urbanistico in progetto**, né può farsi generico riferimento, in sede di variante o piano di attuazione, a precedenti valutazioni dell'Ufficio del Genio Civile come spesso verrebbe preteso da parte di diverse amministrazioni locali.

Il più delle volte, infatti, la “variante” riguarda una diversa destinazione dei suoli rispetto al piano urbanistico vigente e lo studio geologico richiesto, quindi, deve essere finalizzato alla valutazione della destinabilità di quel particolare sito a quelle particolari opere, non potendosi ammettere, quindi, la generica e superficiale “pretesa” che dette aree, rientrando tra le aree studiate nell’ambito degli studi di P.R.G. già muniti di “visto ex art.13”, siano da ritenersi esse stesse idonee e, conseguentemente, sia da ritenersi inutile un nuovo visto.

Si sottolinea, tra l’altro, che i dettami del D.M. 11.03.1988 valgono per “tutte le opere pubbliche e private da realizzare nel territorio della repubblica” (Punto A.1. comma 3) e non, quindi, solo per i progetti in “zona sismica” per i quali vengono dettate, in aggiunta, ulteriori particolari prescrizioni di volta in volta meglio specificate dalla norma.

Per quanto sopra esposto, quindi, la non sussistenza per le aree “non dichiarate sismiche” “dell’obbligo” di assoggettamento al parere di cui all’art. 13 della L.64/4 (verifica preliminare all’adozione del Piano da parte del Genio Civile) non può, quindi, tradursi in un mancato obbligo di rispetto dei dettami del punto H del D.M. 11.03.1988 e/o delle prescrizioni di cui alla normativa urbanistica regionale (effettuazione studi geologici e verifiche geotecniche). Appare evidente che gli studi a supporto delle varianti devono essere adeguati alla normativa vigente all’atto della redazione del piano urbanistico stesso e quindi, alla data della presente, detti studi devono essere redatti ai sensi della circolare A.R.T.A. 2222/95 con particolare attenzione, inoltre, per quel che riguarda i criteri da adottare per la mitigazione del rischio sismico introdotti da detta recente normativa e da tempo ribadite dal punto H del D.M.11.03.1988.

E’ il caso, quindi, di sottolineare che anche nei casi di progetti di opera pubblica in variante allo strumento urbanistico da adottarsi ai sensi dell’articolo 1 della L. 4/78, localizzazioni di impianti depurativi di cui all’art. 45 della L.R. 27/86 e/o di ogni altra “variante speciale” come sopra definita, **gli studi dovranno prevedere la redazione di apposito studio geologico corredato dagli elaborati in scala 1:2000 come previsti dall’allegato A della citata circolare A.R.T.A. 2222/95, incentrati sulla singola area in esame ove ricade l’opera in progetto e volti alla individuazione dei caratteri di pericolosità geologica, geomorfologica e sismica cui è sottoposta l’area interessata dalle opere in progetto, anche in considerazione di processi morfogenetici che possono eventualmente prendere vita all’esterno della ristretta area di progetto esaminata (ad esempio rischio di alluvionamento rischio di frana ecc.).**

Risulta evidente che una variante ad un PRG, seppure limitata o parziale, non può essere improntata a criteri diversi da quelli che stanno alla base della redazione dei piani regolatori nel loro complesso e che, quindi, in sede di localizzazione di opere pubbliche e/o private devono essere in ogni caso soddisfatti i requisiti di compatibilità geomorfologica e minimizzazione del rischio geologico in senso lato e del rischio in prospettiva sismica.

Pertanto, qualora si rinvenga la necessità di operare varianti agli strumenti urbanistici vigenti occorrerà la preliminare redazione di studi geologici e geotecnica improntati ai criteri sopra esposti, da sottoporre alle valutazioni dell’Ufficio del Genio Civile competente, se relativi a comune ricadente in zona sismica, “prima” della adozione della variante e/o dell’approvazione del singolo progetto in variante.

Si ritiene, infine, dover sottolineare che qualora l’Ufficio del Genio Civile nel corso della formulazione del parere ex art.13 formuli prescrizioni e/o emendamenti al piano che ne modifichino anche solo in parte le condizioni, i contenuti, i vincoli od anche solo le perimetrazioni, dette modifiche dovranno essere preliminarmente introdotte nel piano urbanistico da assoggettare ad adozione od approvazione da parte dell’ente territoriale interessato.